

ALLEGATO 1

Indicazioni generali su monitoraggio e controllo degli impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale (AIA)

In Emilia-Romagna sono presenti oltre 850 impianti (o, secondo la nuova dicitura introdotta dal dlgs. n. 46/2014, installazioni) che ricadono nel campo di applicazione della normativa IPPC e che hanno quindi l'obbligo di essere dotati di autorizzazione integrata ambientale (AIA) per esercitare la propria attività, al netto degli impianti che entrano nel nuovo campo di applicazione definito dallo stesso Dlgs. n. 46/2014 in recepimento della direttiva sulle emissioni industriali (cosiddetta direttiva IED) n. 2010/75/UE.

L'AIA contiene tra l'altro i requisiti di monitoraggio e controllo degli impianti che specificano la metodologia e la frequenza di misurazione dei parametri, le procedure di valutazione e gli obblighi di comunicazione, le modalità e le frequenze dei controlli programmati.

La Regione già nella DGR 1113/2011, nel declinare le indicazioni per la presentazione della domanda di rinnovo, ha inteso dare concreta attuazione ai principi di semplificazione, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa e valorizzare le informazioni raccolte attraverso il piano di monitoraggio e controllo (PMC) a cui l'impianto è stato sottoposto nel corso di validità dell'AIA. In particolare ha inteso dare un ruolo rilevante, in tal senso, alla comunicazione annuale ("report"), che viene inviata a norma di autorizzazione generalmente entro il 30 aprile di ogni anno agli enti competenti.

Per questo, nella citata deliberazione 1113/2011, oltre a fornire indicazioni per i rinnovi relativamente alle schede e gli allegati che accompagnano la domanda di AIA, viene sottolineata l'importanza per il gestore di curare attentamente la proposta di Piano di monitoraggio e controllo (PMC) per proporre frequenze e metodologie di controllo che tengano conto dei risultati ottenuti nei controlli degli anni precedenti. Viene inoltre specificato che "la proposta di PMC sarà valutata caso per caso dalla Provincia, acquisendo in merito anche il parere di ARPA, ed evitando di imporre automaticamente piani standardizzati".

Si intende in questa sede riprendere e dettagliare questo approccio, fornendo inoltre un esempio concreto nei seguenti paragrafi con riferimento alla produzione di piastrelle ceramiche, e facendo seguito alla circolare dell'Assessore Attività produttive, piano energetico e sviluppo sostenibile, economia verde, edilizia, autorizzazione unica integrata del 16882/2013.

Nell'ambito dell'istruttoria relativa all'aggiornamento dell'AIA, sono considerate in ottica integrata tutte le informazioni pertinenti contenute nelle istanze, relative ai processi che avvengono nell'impianto, alle materie prime, alla produzione, ai sistemi di abbattimento e alle emissioni.

Si ritiene che l'approccio da adottare per determinare le condizioni dell'AIA sia da parte dei gestori sia da parte delle autorità competenti non può prescindere da elementi quali:

- la lettura di tali informazioni con riferimento alla specificità del sito e ai documenti di riferimento per l'individuazione delle migliori tecniche disponibili;

- l'andamento delle prestazioni ambientali dell'impianto nel tempo tenendo presente i precedenti monitoraggi, il loro livello di conformità all'autorizzazione e il loro posizionamento rispetto alle prestazioni del settore.

Sono quindi disponibili tutte le informazioni per valutare le potenziali emissioni e le più opportune modalità di effettuazione del monitoraggio; le valutazioni e le proposte sul nuovo piano di monitoraggio e controllo (PMC) nella procedura che porta all'aggiornamento dell'AIA si ritiene debbano partire dal gestore, che è in possesso di tutte le informazioni necessarie sui processi produttivi e dei dati di monitoraggio e controllo raccolti durante il periodo di vigenza dell'AIA.

Le Province, in quanto Autorità competenti, ed ARPA che si esprime con il parere di competenza sul monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente, effettuano valutazioni circa il PMC proposto effettivamente legate alla specificità dell'impianto, che tengano concretamente conto dei risultati precedentemente ottenuti nel monitoraggio e del loro livello di conformità, come previsto all'art. 29-sexies, comma 6 del Dlgs 152/06.

In tale contesto, per gli impianti soggetti ad AIA, relativamente alle emissioni in atmosfera, le prescrizioni e le indicazioni relative al monitoraggio e controllo contenuti nella determina 4606/99 (indicazioni per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, cosiddetti CRIAER), non devono intendersi come riferimenti standard da riproporre indipendentemente dalle considerazioni di cui sopra relative alla "storia" del monitoraggio pregresso dell'impianto. Si tratta infatti di disposizioni di tipo statico, pensate per un regime autorizzativo tradizionale, mentre si ritiene più opportuno, grazie alle possibilità conoscitive offerte dal piano di monitoraggio e controllo dell'AIA, e in particolare dal report annuale e dalle visite ispettive programmate, "seguire" l'impianto nel tempo anche in base alle prestazioni raggiunte.

Le vecchie prescrizioni di settore possono costituire un utile riferimento da porre a base delle valutazioni in sede di rilascio della prima AIA per definire la soluzione più idonea per lo specifico impianto.

Le prescrizioni, le modalità di monitoraggio e le frequenze dei controlli vanno, quindi, modulate nel tempo con i successivi aggiornamenti anche in base ai risultati dei controlli.

Ai fini delle determinazione delle frequenze dei monitoraggi potranno per esempio assumere diverso peso situazioni in cui nei controlli effettuati un determinato parametro è stato rilevato costantemente in concentrazioni molto basse o prossime al limite di rilevabilità, o situazioni in cui tale parametro è risultato essere emesso a livelli prossimi al limite autorizzato, particolarmente se il processo produttivo monitorato non comporta intrinsecamente una grande variabilità di emissione.

Ai fini dell'effettuazione dei monitoraggi stessi, nel PMC andranno inserite le sostanze che, in considerazione delle valutazioni eseguite nelle istruttorie, si ritiene possano essere in concreto emesse in quantità significativa dall'impianto considerato o si ritengano comunque pertinenti allo specifico impianto per fornire all'autorità competente le informazioni necessarie alla verifica di conformità alle prescrizioni e per il controllo dell'esercizio, in coerenza con quanto previsto all'art. 29-sexies del dlgs. 152/06.

Indicazioni specifiche per la semplificazione del monitoraggio e controllo per il settore della produzione di piastrelle ceramiche

Nel presente paragrafo vengono svolte alcune valutazioni in particolare sul settore ceramico, e vengono forniti criteri di riferimento per il piano di monitoraggio e controllo ritenuti congrui in base alle prime analisi di prestazione di settore che è stato possibile svolgere sui dati rilevati attraverso lo specifico report; tali criteri andranno applicati, coerentemente con quanto affermato nel paragrafo precedente, sulla base della verifica di rispondenza con la situazione locale e specifica dell'impianto.

In premessa è opportuno ricordare che, tra le categorie soggette ad AIA, le aziende ceramiche rappresentano, dopo gli allevamenti, quella che conta più impianti, con un totale di oltre 100 impianti su tutta la regione. La maggior parte di esse sono concentrate tra le Province di Modena e di Reggio Emilia.

La Regione ha già da qualche anno approvato (con la DGR n. 152/08) un sistema di reporting per il settore delle ceramiche che ha consentito (dopo un lavoro svolto in collaborazione con tutti i soggetti coinvolti), di individuare le categorie di dati più importanti per il settore e un formato omogeneo di presentazione della relazione annuale su tutto il territorio regionale. A questo sono peraltro seguiti analoghi provvedimenti per il settore allevamenti (DGR n. 2306/09) e trattamento superficiale dei metalli (DGR n. 87/2014).

Inoltre (con la determina Direttore Ambiente n. 1063/2011 e successivi atti) il portale IPPC-AIA è stato individuato come strumento obbligatorio per l'invio dei report degli impianti IPPC in modalità telematica, venendo a costituire un punto di raccolta dei dati sulle prestazioni ambientali degli impianti in AIA comprese nei report (con dati a partire dall'anno 2010).

Le possibilità di conoscenza che derivano dall'adozione del report specialistico ceramico e dalla indicazione regionale di utilizzo del portale IPPC-AIA per l'invio dei report in modalità telematica pongono le basi per la creazione di un quadro di valutazione omogeneo delle prestazioni anche oltre il singolo impianto, e a livello di comparto.

In questo risulta utile l'esperienza del settore ceramico, per il quale sul nostro territorio sono stati svolti in maniera sistematica studi e approfondimenti sugli aspetti ambientali e di sostenibilità, che evidenziano una posizione di eccellenza, con valori generalmente pienamente conformi con le BAT e in un numero significativo di aziende conformi a criteri anche ben più severi.

A tal fine è stato anche firmato un accordo di collaborazione tra Confindustria Ceramica e la Regione per l'elaborazione dei dati di rilevanza ambientale raccolti tramite il portale IPPC-AIA, al fine di realizzare e tenere aggiornato un "rapporto di settore".

A valle delle prime valutazioni emerse nell'ambito di tale accordo e delle valutazioni effettuate dalle Province maggiormente interessate e da ARPA, che vedono le misure effettuate costantemente e abbondantemente attestare su livelli inferiori ai limiti autorizzati con adeguati margini di sicurezza, si forniscono i criteri riportati di seguito.

Tali indicazioni servono per favorire l'adozione di un criterio comune di valutazione da parte delle autorità competenti e di ARPA, senza pregiudicare la possibilità dell'autorità competente di fissare frequenze e modalità di analisi che si discostano nel caso le prestazioni dell'impianto non siano in linea con quelle del settore, o in cui valutazioni specifiche sull'assetto dell'impianto e sul contesto locale lo richiedano.

Per quanto riguarda i limiti di emissione, i valori riportati hanno valenza ricognitiva, e rappresentano i limiti massimi di riferimento indicati dalle norme pertinenti (compresi i CRIAER) per le diverse tipologie di lavorazione e gli inquinanti generalmente ad esse associati.

In base ad accordi volontari, all'evoluzione delle tecniche, o a valutazioni istruttorie particolari, i limiti fissati nelle autorizzazioni possono essere anche inferiori.

Inoltre si specifica che tali limiti di riferimento potranno essere rivisti in conseguenza delle previsioni del Piano Aria Regionale in fase di elaborazione, nell'ambito di una generale revisione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni.

Criteri di riferimento per il monitoraggio delle aziende di produzione di piastrelle ceramiche in AIA

Le seguenti tabelle comprendono, per le principali fasi di produzione, i limiti di emissione massimi e le frequenze di autocontrollo idonee per il piano di monitoraggio di un generico impianto ceramico con prestazioni allineate a quelle caratteristiche del settore, che non presenti problemi di natura sito-specifica.

Emissioni provenienti da attività di ricevimento, stoccaggio, movimentazione e macinazione di materie prime per impasto (reparto macinazione argille), Formatura (reparto presse), lavorazioni accessorie (taglio, levigatura, ecc.), pulizia pneumatica dei reparti – emissioni fredde:

Inquinanti principali	Limiti massimi di riferimento (mg/Nm ³)	Frequenza di autocontrollo	Note
Materiale particellare	30	semestrale	Periodicità maggiori possono essere valutate in presenza di sistemi di adeguati sistemi di controllo dell'efficienza di filtrazione (con valenza gestionale). La sola presenza di misuratori di differenza di pressione non è sufficiente ad assicurare una perfetta efficienza di filtrazione e quindi una frequenza di autocontrollo inferiore. Per le operazioni di pulizia pneumatica dei reparti l'autocontrollo può essere annuale se è presente un doppio sistema di filtrazione a maniche e a cartuccia.

Emissioni provenienti da attività di Essiccazione a spruzzo (atomizzatori):

Inquinanti principali	Limiti massimi di riferimento (mg/Nm ³)	Frequenza di autocontrollo	Note
Materiale particellare	30	trimestrale	Periodicità maggiori possono essere valutate in presenza di sistemi di adeguati sistemi di controllo dell'efficienza di filtrazione (con valenza gestionale). La sola presenza di misuratori di differenza di pressione non è sufficiente ad assicurare una perfetta efficienza di filtrazione e quindi una frequenza di autocontrollo inferiore.

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	annuale	Per essiccatoi a spruzzo collegati ad un impianto di cogenerazione il limite di riferimento è 200
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	annuale	Il limite si considera automaticamente rispettato se viene usato come combustibile gas naturale e non è richiesto l'autocontrollo
CO	100	annuale	Limite previsto solo nel caso di essiccatoi a spruzzo (atomizzatori) collegati ad impianti di cogenerazione. Il limite di emissione è fissato a 650 se la cogenerazione è attuata mediante motori endotermici

Emissioni provenienti da attività di ricevimento, stoccaggio, movimentazione e macinazione di materie prime per smalti e applicazione smalti:

Inquinanti principali	Limiti massimi di riferimento (mg/Nm ³)	Frequenza di autocontrollo	Note
Materiale particellare	10	semestrale	Periodicità maggiori possono essere valutate in presenza di sistemi di adeguati sistemi di controllo dell'efficienza di filtrazione (con valenza gestionale). La sola presenza di misuratori di differenza di pressione non è sufficiente ad assicurare una perfetta efficienza di filtrazione e quindi una frequenza di autocontrollo inferiore.

Emissioni provenienti da attività di cottura prodotti ceramici smaltati e non:

Inquinanti principali	Limiti massimi di riferimento (mg/Nm ³)	Frequenza di autocontrollo	Note
Materiale particellare	5	trimestrale	Periodicità maggiori possono essere valutate in presenza di sistemi di adeguati sistemi di controllo dell'efficienza di filtrazione (con valenza gestionale). La sola presenza di misuratori di differenza di pressione non è sufficiente ad assicurare una perfetta efficienza di filtrazione e quindi una frequenza di autocontrollo inferiore.
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	200	annuale	Deve essere previsto il controllo della temperatura dei forni, in assenza del quale la frequenza è trimestrale
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	500	annuale	Il limite si considera automaticamente rispettato se viene usato come combustibile gas naturale e non è richiesto l'autocontrollo
Fluoro e composti (espressi come HF)	5	Trimestrale, con controllo mensile	La periodicità può essere semestrale nel

		della calce esausta	caso in cui il controllo periodico della calce esausta sia effettuato con cadenza almeno quindicinale da personale tecnico qualificato, adottando opportune metodologie di analisi e modalità di registrazione che consentano di rendere disponibili i dati agli organi di controllo.
Piombo e i suoi composti (espressi come Pb)	0,5	annuale	Limite previsto solo nel caso di cottura di prodotti ceramici smaltati
sostanze organiche (esprese come C-organico totale)	50	semestrale	Limite previsto solo nel caso di cottura di prodotti ceramici smaltati
di cui: aldeidi	20	semestrale	Limite previsto solo nel caso di cottura di prodotti ceramici smaltati

Emissioni provenienti da attività di calcinazione pigmenti:

Inquinanti principali	Limiti massimi di riferimento (mg/Nm ³)	Frequenza di autocontrollo	Note
Materiale particolato	10	trimestrale	Periodicità maggiori possono essere valutate in presenza di sistemi di adeguati sistemi di controllo dell'efficienza di filtrazione (con valenza gestionale). La sola presenza di misuratori di differenza di pressione non è sufficiente ad assicurare una perfetta efficienza di filtrazione e quindi una frequenza di autocontrollo inferiore.
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500	annuale	Per particolari tipologie di lavorazione potranno essere valutati dall'autorità competente diversi valori.
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	500	annuale	Il limite si considera automaticamente rispettato se viene usato come combustibile il gas naturale e non è richiesto l'autocontrollo, a meno che non vengano utilizzati nelle materie prime composti dello zolfo
Piombo e i suoi composti (espressi come Pb)	3	annuale	

Emissioni provenienti da attività di fusione fritte:

Inquinanti principali	Limiti massimi di riferimento (mg/Nm ³)	Frequenza di autocontrollo	Note
Materiale particolato	Vedi quanto previsto nel documento "BAT conclusions per la produzione del vetro" n. 2012/134/UE del 28/02/2012 al punto 1.9, tabella 61 "conclusioni sulle BAT"	trimestrale	Periodicità diverse possono essere valutate in presenza di sistemi di adeguati sistemi di controllo dell'efficienza di filtrazione (con valenza gestionale). La sola presenza di misuratori di differenza di pressione non è sufficiente ad assicurare una perfetta efficienza di filtrazione e

	<i>per la fabbricazione delle fritte” e “considerazioni generali” (a cui si rimanda per ulteriori dettagli)</i>		quindi una frequenza di autocontrollo inferiore.
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	Vedi quanto previsto nel documento “BAT conclusions per la produzione del vetro” n. 2012/134/UE del 28/02/2012 al punto 1.9, tabella 62 “ <i>conclusioni sulle BAT per la fabbricazione delle fritte” e “considerazioni generali” (a cui si rimanda per ulteriori dettagli)</i>	annuale	Deve essere previsto il controllo della temperatura dei forni, in assenza del quale la frequenza è trimestrale
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	Vedi quanto previsto nel documento “BAT conclusions per la produzione del vetro” n. 2012/134/UE del 28/02/2012 al punto 1.9, tabella 63 “ <i>conclusioni sulle BAT per la fabbricazione delle fritte” e “considerazioni generali” (a cui si rimanda per ulteriori dettagli)</i>	annuale	Il limite si considera automaticamente rispettato se viene usato come combustibile il metano
Acido cloridrico (HCl) e acido fluoridrico (HF)	Vedi quanto previsto nel documento “BAT conclusions per la produzione del vetro” n. 2012/134/UE del 28/02/2012 al punto 1.9, tabella 64 “ <i>conclusioni sulle BAT per la fabbricazione delle fritte” e “considerazioni generali” (a cui si rimanda per ulteriori dettagli)</i>	Trimestrale, con controllo mensile della calce esausta	La periodicità può essere semestrale nel caso in cui il controllo periodico della calce esausta sia effettuato con cadenza almeno quindicinale da personale tecnico qualificato, adottando opportune metodologie di analisi e modalità di registrazione che consentano di rendere disponibili i dati agli organi di controllo.
Metalli	Vedi quanto previsto nel documento “BAT conclusions per la produzione del vetro” n. 2012/134/UE del 28/02/2012 al punto 1.9, tabella 65 “ <i>conclusioni sulle BAT per la fabbricazione</i>	annuale	

	delle fritte” e “considerazioni generali” (a cui si rimanda per ulteriori dettagli)		
--	---	--	--

Emissioni provenienti da attività di Applicazione smalti ed altri prodotti contenenti sostanze organiche volatili per il decoro di piastrelle (terzo fuoco):

Inquinanti principali	Limiti massimi di riferimento (mg/Nm ³)	Frequenza di autocontrollo	Note
Materiale particellare	10	semestrale	Periodicità maggiori possono essere valutate in presenza di sistemi di adeguati sistemi di controllo dell'efficienza di filtrazione (con valenza gestionale). La sola presenza di misuratori di differenza di pressione non è sufficiente ad assicurare una perfetta efficienza di filtrazione e quindi una frequenza di autocontrollo inferiore.
sostanze organiche (espresse come C-organico totale)	50	semestrale	

Emissioni provenienti da attività di Essiccazione e cottura smalti ed altri prodotti contenenti sostanze organiche volatili per il decoro di piastrelle (terzo fuoco):

Inquinanti principali	Limiti massimi di riferimento (mg/Nm ³)	Frequenza di autocontrollo	Note
Materiale particellare	5	trimestrale	Periodicità diverse possono essere valutate in presenza di sistemi di adeguati sistemi di controllo dell'efficienza di filtrazione (con valenza gestionale). La sola presenza di misuratori di differenza di pressione non è sufficiente ad assicurare una perfetta efficienza di filtrazione e quindi una frequenza di autocontrollo inferiore.
Ossidi di azoto (espresi come NO ₂)	200	annuale	Deve essere previsto il controllo della temperatura dei forni, in assenza del quale la frequenza è trimestrale
Ossidi di zolfo (espresi come SO ₂)	500	annuale	Il limite si considera automaticamente rispettato se viene usato come combustibile il gas naturale, e non è richiesto l'autocontrollo
Fluoro e composti (espresi come HF)	5	Trimestrale, con controllo mensile della calce esausta	La periodicità può essere semestrale nel caso in cui il controllo periodico della calce esausta sia effettuato con cadenza almeno quindicinale da personale

			tecnico qualificato, adottando opportune metodologie di analisi e modalità di registrazione che consentano di rendere disponibili i dati agli organi di controllo.
Piombo e i suoi composti (espressi come Pb)	0,5	annuale	
sostanze organiche (esprese come C-organico totale)	10	semestrale	

Possono essere inclusi nel monitoraggio dell'impianto altri parametri che possano essere emessi in quantità rilevanti a fronte della valutazione specifica dell'autorità competente. Di seguito si forniscono indicazioni su alcuni parametri.

Boro: Dal momento che sono previsti limiti di riferimento per il boro superiori al limite di polveri totali, e che la determinazione della quantità di boro in emissione avviene sul materiale particolato campionato, si ritiene che il rispetto dei limiti per le polveri comporti automaticamente il rispetto del limite di boro. Tranne eventuali casi specifici si ritiene quindi superflua sia l'effettuazione dell'autocontrollo sia l'indicazione del limite di Boro in autorizzazione.

Silice libera cristallina. Dove previsto questo parametro (con il valore limite indicato nella parte II dell'allegato 1 alla parte V del dlgs. n. 152/06) si ritiene opportuna di norma una frequenza di autocontrollo annuale. Si può prevedere di eliminare l'autocontrollo, in quanto da intendersi automaticamente rispettato, nei seguenti casi:

1. Emissioni autorizzate con valori limite di polveri non superiori a 5mg/Nmc; tale valore coincide con il valore limite della silice libera cristallina previsto dalla parte II dell'Allegato 1 alla parte quinta del DLgs. 152/06. In questi casi, il rispetto del valore limite per le polveri totali, poiché la silice libera cristallina ne costituisce una parte, implica il rispetto del limite anche per la stessa silice libera cristallina.
2. Emissioni autorizzate con valori limite di polveri superiori a 5mg/Nmc; l'esenzione è subordinata ad esiti di autocontrolli delle polveri che diano valori inferiori a 5mg/Nmc. In tali casi è dimostrato automaticamente anche il rispetto del valore limite per la silice libera.
3. Qualora il gestore dimostri, in sede autorizzativa, che in ciascuna delle emissioni che possono potenzialmente emettere silice libera cristallina, in relazione alla composizione e ai quantitativi di materie prime utilizzate nelle varie parti del ciclo produttivo, non viene mai superata la soglia in flusso di massa prevista dalla parte II dell'Allegato 1 alla parte quinta del DLgs. 152/06, a monte dei sistemi di depurazione, oltre la quale diventa cogente il limite di 5 mg/Nmc.
4. Emissioni per le quali il gestore dimostri, in sede autorizzativa che, (in base alla composizione e ai quantitativi di materie prime utilizzate nelle varie parti del ciclo produttivo, alla possibile presenza e ai quantitativi di silice libera cristallina nelle emissioni, nonché ai limiti di emissione previsti per le polveri), il rispetto del limite di emissione di polveri totali comporta automaticamente anche il rispetto del valore limite della silice libera cristallina.

Indicazioni sulle Comunicazioni in caso di guasto o anomalie degli impianti.

Ferme restando le indicazioni contenute nel Dlgs 152/2006 e nella DGR 1113/2011 relativamente alla regolazione delle situazioni diverse dal funzionamento a regime dell'impianto, che dovranno declinarsi rispetto alle caratteristiche specifiche degli impianti, si forniscono di seguito alcuni indirizzi relativamente alle comunicazioni da effettuare in caso di guasto o anomalie.

Si premette che in base a quanto previsto dal DLgs.152/06 che di seguito si riporta:

“Articolo 29-undecies Incidenti o imprevisti.

1. Fatta salva la disciplina relativa alla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il gestore informa immediatamente l'autorità competente e l'ente responsabile degli accertamenti di cui all'articolo 29-decies, comma 3, e adotta immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e a prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti, informandone l'autorità competente.

2. In esito alle informative di cui al comma 1, l'autorità competente può diffidare il gestore affinché adotti ogni misura complementare appropriata che l'autorità stessa, anche su proposta dell'ente responsabile degli accertamenti o delle amministrazioni competenti in materia ambientale territorialmente competenti, ritenga necessaria per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o imprevisti. La mancata adozione di tali misure complementari da parte del gestore nei tempi stabiliti dall'autorità competente è sanzionata ai sensi dell'articolo 29-quattordices, commi 1 o 2.

3. L'autorizzazione può meglio specificare tempi, modalità e destinatari delle informative di cui al comma 1, fermo restando il termine massimo di otto ore, di cui all'articolo 271, comma 14, nel caso in cui un guasto non permetta di garantire il rispetto dei valori limite di emissione in aria.

L'art. 271, comma 14 prevede quanto segue:

- *Art.271 c.14: “.....Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, l'autorità competente deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto”.*
- *Allegato VI alla parte quinta del DLgs.152/06, punto 2.8: “Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere annotata su un apposito registro. Il registro deve essere tenuto a disposizione dell'autorità competente per il controllo”.*

Fermo restando quanto previsto dalle norme, si forniscono di seguito alcune ulteriori indicazioni.

Per i casi di anomalia o un guasto degli impianti è opportuno innanzitutto richiamare l'obbligo del gestore in ogni caso di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo

possibile, adottando le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

Qualora l'anomalia di funzionamento o il guasto siano tali da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, l'autorità competente deve essere informata entro le otto ore successive.

La comunicazione delle anomalie e dei guasti, salvo diverse richieste degli enti coinvolti, sarà fatta via fax o a mezzo PEC a Provincia, Comune ed Distretto ARPA competente. In tale comunicazione devono essere indicati: il tipo di azione intrapresa, il tipo di lavorazione collegata, la data e ora presunta di riattivazione. Il Gestore deve mantenere presso l'impianto l'originale delle comunicazioni riguardanti le fermate, a disposizione dell'Autorità di controllo per almeno 3 anni.

Per tutte le emissioni fredde, qualora si verifichi un arresto del funzionamento degli impianti di captazione ed abbattimento, non è realisticamente possibile che venga proseguita l'attività dell'impianto produttivo a monte. Per tali ipotesi è quindi possibile escludere l'obbligo di comunicazione prevedendo comunque l'obbligo di registrazione dell'evento.

Ogni anomalia del funzionamento e/o guasto degli impianti di abbattimento, deve inoltre essere annotata dal Gestore entro una settimana su appositi registri.

Le annotazioni delle anomalie e dei guasti devono essere effettuate con modalità documentabili (ad esempio utilizzando lo schema di registro di cui all'appendice 2 dell'allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006) e conservate presso lo stabilimento, a disposizione dell'Autorità di Controllo, per almeno tre anni.

In merito alle annotazioni delle interruzioni di funzionamento dei depuratori su appositi registri, si segnala che tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, completa di tutte le informazioni previste:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato).

In ogni caso si ritengono accettabili registrazioni con modalità comunque documentabili, riportanti le informazioni di cui in appendice 2 all'allegato VI della parte V del D.Lgs.152/06, e conservate presso lo stabilimento, a disposizione dell'ente di controllo, per almeno 3 anni. Le fermate per manutenzione degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite, in periodi di sospensione produttiva; in tale caso non si ritiene necessaria la citata annotazione .

Nel caso di anomalie di impianti associati alle emissioni calde di durata superiore a un'ora dovrà invece essere effettuata anche la comunicazione, ad eccezione dei seguenti casi:

- sia stato verificato che non c'è stato superamento dei valori limite fissati;
- il malfunzionamento non riguarda dispositivi o parti dell'impianto da cui dipende il processo di depurazione dei fumi (ad es. è limitato a inceppamento/esaurimento della carta del rullino di registrazione o a esaurimento dell'inchiostro del pennino di registrazione);
- date le circostanze in cui si verifica l'anomalia, gli apparecchi coinvolti e gli interventi effettuati, il gestore dimostri che si possa ragionevolmente escludere il superamento dei limiti.

Nei casi di anomalia del funzionamento e/o guasto degli impianti di abbattimento delle emissioni calde di durata superiore a un'ora il gestore dovrà sospendere l'impianto produttivo limitatamente al ciclo tecnologico collegato all'abbattitore, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che impediscano la fermata non programmata immediata dell'impianto industriale. In

questo caso, qualora il ripristino delle condizioni autorizzate si protragga oltre le 12 ore il Gestore deve comunque fermare l'impianto industriale limitatamente al ciclo tecnologico collegato all'abbattitore o comunque portarlo a condizioni di funzionamento tali da garantire il rispetto dei limiti fissati (es. mancato carico delle piastrelle nei forni in brandeggio).

Indicazioni sulla pianificazione dei controlli visite ispettive

In relazione alle attività ispettive il dlgs 152/2006, così come modificato dal Dlgs. 46/14 in recepimento della direttiva 2010/75/UE, prevede che le attività ispettive in sito siano definite in un piano di ispezione ambientale a livello regionale. All'art. 29-decies, comma 11-ter, è previsto che:

“Il periodo tra due visite in loco non supera un anno per le installazioni che presentano i rischi più elevati, tre anni per le installazioni che presentano i rischi meno elevati, sei mesi per installazioni per le quali la precedente ispezione ha evidenziato una grave inosservanza delle condizioni di autorizzazione. Tale periodo e' determinato, tenendo conto delle procedure di cui al comma 11-bis, lettera d), sulla base di una valutazione sistematica effettuata dalla Regione o dalla Provincia autonoma sui rischi ambientali delle installazioni interessate, che considera almeno:

a) gli impatti potenziali e reali delle installazioni interessate sulla salute umana e sull'ambiente, tenendo conto dei livelli e dei tipi di emissioni, della sensibilità dell'ambiente locale e del rischio di incidenti;

b) il livello di osservanza delle condizioni di autorizzazione;

c) la partecipazione del gestore al sistema dell'Unione di ecogestione e audit (EMAS) (a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009).”.

Visti i criteri previsti dal decreto, come ulteriore valorizzazione dei dati rilevati dagli autocontrolli delle aziende e dalle ispezioni effettuate per gli impianti in AIA, si raccomanda alle Province, in quanto Autorità Competenti, e ad ARPA (per quanto di competenza), di tenere conto nel determinare la periodicità dei controlli programmati, dei criteri sopra richiamati.

In particolare per le aziende ceramiche, a seguito delle valutazioni effettuate sui dati rilevati, si forniscono le seguenti indicazioni per la definizione nell'AIA della frequenza delle visite ispettive programmate.

Di norma il periodo tra due visite programmate in loco, espresso in mesi, è determinato come somma dei contributi seguenti: frequenza “base” (Fb) + scostamento determinato in base a opportuni criteri di valutazione (fattore correttivo) .

La frequenza base provvisoriamente valutata in base ai potenziali impatti delle attività svolte negli impianti ceramici è pari a 2 anni .

Il fattore correttivo è determinato dall'autorità competente, sentito il parere di ARPA, in base ai criteri forniti nella seguente tabella, che possono globalmente comportare uno scostamento pari a +1 anno, o -1 anno. In base alle valutazioni effettuate la frequenza risultante può pertanto essere pari a 3, 2 o 1 anni. Impianti che risultino conformi all'autorizzazione e ai valori indicati nelle BAT con adeguati margini di sicurezza, in assenza di problematiche specifiche, si orienteranno verso una frequenza triennale.

Fattore correttivo: Caratteristiche/prestazioni impianto/elementi da considerare	Scostamento positivo	Scostamento negativo	Soggetto incaricato della valutazione
Adesione a Emas o ISO 14000	X		Autorità competente
Compilazione Report su modello regionale (possibile solo per ceramiche allevamenti, galvaniche) e invio tramite portale	X		Autorità competente
Conformità normativa e assenza di incidenti e di fenomeni significativi negli anni precedenti	X		Autorità competente
Livello degli impatti reali dell'impianto e prestazioni riscontrati da analisi ARPA e report gestore rispetto ai valori corrispondenti all'utilizzo delle BAT indicati nei Bref e/o in altre linee guida, e rispetto ai valori autorizzati	X (Impianti che risultino conformi all'autorizzazione e ai valori indicati nelle BAT con adeguati margini di sicurezza)	X (Impianti con prestazioni che non dimostrano affidabilità nel rispetto dei valori autorizzati e nell'allineamento ai valori indicati nelle BAT e alle prestazioni medie del settore)	Autorità competente
Inosservanza di condizioni autorizzative che possono avere effetti negativi sull'ambiente o presenza di episodi di grave inquinamento o incidenti		X	Autorità competente
inserimento in un contesto particolarmente sensibile o degradato, presenza di ricettori particolarmente sensibili nell'area di influenza		X	Autorità competente sentito eventualmente anche il Comune

Resta inteso che in caso la precedente ispezione abbia evidenziato una grave inosservanza delle condizioni di autorizzazione, la successiva ispezione va effettuata entro 6 mesi.

Tali criteri potranno essere oggetto di integrazione e revisione nell'ambito del piano di ispezione a livello regionale.

Resta inteso inoltre che la Provincia e l'ARPA hanno la facoltà di ricorrere alle ispezioni straordinarie agli impianti, come previsto dalle norme vigenti, in tutti i casi in cui venga ritenuto opportuno.